


Sulla facciata dell'ex Scuola degli Albanesi (un palazzetto in Campo S. Stefano) un rilievo con Maometto II che assedia la fortezza di Scutari avamposto veneziano in Albania

1230

• 3 gennaio: gela la laguna.

 Una riforma interna al Maggior Consiglio divide gli elettori del consiglio stesso in due categorie, una formata da sette elettori che durano in carica dal 29 settembre al 29 settembre successivo, un'altra composta da tre elettori con nomina semestrale, dal 29 marzo al 29 settembre e poi dal 29 settembre al 29 marzo successivo. I membri uscenti del consiglio (come specificherà poi espressamente una legge del 1286) scelgono gli elettori dell'anno o semestre successivo. In aggiunta, si decide che il Maggior Consiglio sia rimpolpato dai membri del Consiglio dei Pregadi e da quelli della Quarantia al Criminal per mettere al riparo dalle vicende elettorali un certo numero di tecnici e di politici esperti, quindi per evitare di perdere, nella lotteria delle elezioni, chi con il continuo maneggio degli affari pubblici ha affinato abilità necessarie allo Stato. Per garantire al Maggior Consiglio autorevolezza, si decide (1238) di aggregare ad esso, senza bisogno di elezioni, un buon numero delle più importanti magistrature tecniche e politiche dello Stato: Capitani delle colonie, Giudici di Palazzo, titolari di uffici amministrativi e di polizia e poi (1272) nobili con funzione di Baili, Castellani, Consoli, Conti, Pretori, Residenti, quindi (1276) anche Visdomini e Rettori, e infine (1288) tutti gli Ufficiali di Rialto. Con queste aggregazioni il numero degli aggiunti supera ben presto quello degli eletti e si calcola così che dalle originarie 480 persone [v. 1172] il numero degli aventi diritto a sedere in Maggior Consiglio si sia più che triplicato. Il Maggior Consiglio, infatti, oltre a svolgere un ruolo legislativo,



Al Maggior Consiglio si accede all'età di 25 anni, oppure anche a 20 anni se si è fra i 30 estratti a sorte ogni anno nel giorno di santa Barbara (4 dicembre), limite poi fissato a 18 anni. L'ingresso nel Maggior Consiglio non vuol dire successo politico subito e comunque. Il giovane patrizio deve compiere un lunghissimo cursus honorum, con incarichi secondari in città o nelle colonie in Levante (poi anche nei possedimenti di terrafema), prima di poter aspirare, tra i 45 e i 55 ad una carica più alta, come può essere la nomina a governatore o ufficiale della flotta o magistrato. Per ottenere incarichi di governo bisogna invece aver superato i 55 anni e allora si possono aprire le porte della Signoria, del Senato e di altre alte magistrature. Per aspirare alla carica di doge bisogna aver compiuto i 65 anni, una legge che conoscerà diverse eccezioni: Da Mosto riferisce che per essere eletto doge si deve appartenere a una famiglia iscritta nel Maggior Consiglio e l'età non deve essere inferiore ai 30 (poi portata a 40), ma in realtà pochi sono i dogi eletti a tale età. Si scelgono molto più vecchi, sia perché più esperti e più pratici negli affari di Stato, sia perché così non rimangono troppo a lungo sul trono dogale.

Il Maggior Consiglio assume in sé ed esplica tutti i poteri. Essere parte del Maggior Consiglio, per esempio, significa essere soggetto di elezione e in quanto tale costretto ad accettare una nomina, anche se questa, al limite, non prevede alcun impegno finanziario per lo Stato, perché per il patrizio è un dovere servire la patria e un reato rinunciare ad una carica senza valide motivazioni; le cariche sono sempre brevi, al massimo due anni, per assicurare trasparenza negli atti e nelle decisioni. Per ogni elezione c'è un proponente (il Piegio o Pieggio), che garantisce per il candidato nel caso questi causasse danni all'erario: questo istituto, detto Pieggeria (o fideiussione), risulta utilissimo perché sollecita il proponente ad una scelta oculata del candidato, evitando così di rischiare il proprio patri-



La *Scuola dei Greci* sul Rio di San Lorenzo

La Chiesa di S. Giorgio dei Schiavoni

